



Proposta di bozza normativa per il riconoscimento dell'Analisi Applicata del Comportamento (ABA) e la valorizzazione delle figure professionali di Analista del Comportamento, Assistente Analista del Comportamento e Tecnico del Comportamento per l'inclusione delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico in Italia

Premesso che:

- La legge n. 134 del 18 agosto 2015 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" all'art.3 comma 2.b prevede "la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili".
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza", in particolare l'articolo 60, comma 1 recita: «Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche».
- Il 18 aprile 2019 AGENAS, interpellata da ANAC su un'indagine avviata dopo la segnalazione di «danno erariale» da parte di alcuni cittadini, emetteva nota n.2019/0002949 in cui confermava l'appartenenza delle terapie basate sull'Analisi Applicata del Comportamento (ABA) ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e pertanto prescrivibili dal Servizio Sanitario Nazionale
- la **mozione 1-00597** «Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Albano, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi» del 03.03.22 al punto 14 impegnava il Governo a "porre in essere iniziative normative volte all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi di diagnosi e di trattamento dei disturbi dello spettro autistico in possesso di documentazione che attesti adeguata formazione teorica e pratica nella disciplina dell'analisi del comportamento secondo i processi supportati dal più alto grado di evidenza scientifica indicati dalla Evidence Based Medicine (Ebm) e in linea con quanto previsto dai criteri internazionali indicati dalla società scientifica internazionale di riferimento per la disciplina ovvero l'Association for Behavior Analysis International – Abai, criteri recepiti totalmente anche dalla federazione delle società scientifiche italiane Iacabai (Italy Associate Chapter of ABAI, fondata da Aiamc e Aarba) referente della società scientifica internazionale in Italia";
- Nel febbraio 2023 la Rivista della Corte dei Conti pubblicava l'articolo "NATURA GIURIDICA DELLA METODICA ABA NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO E REGIME AMMINISTRATIVO PER LA SUA EROGAZIONE E PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI OPERATIVI" in cui si evidenziava che "risultano preziose le indicazioni surriferite provenienti dal

Consiglio di Stato, che ha ben puntualizzato come il sistema Aba, nella sua interezza, in linea di massima resta sempre e comunque all'interno del Ssn che può, in caso di necessità, servirsi di soggetti esterni i quali, dotati delle necessarie professionalità, si pongono come propaggini applicative dell'azienda sanitaria” ed inoltre che “aspetto critico per la garanzia di un adeguato livello qualitativo delle prestazioni ABA, costituito dai requisiti professionali minimi dei professionisti chiamati ad erogare tali “prestazioni socio-sanitarie ad elevato contenuto sanitario”, che non sono previsti dalla legge. Fin quando infatti il legislatore non interverrà a livello nazionale, istituendo un apposito albo professionale, il rischio di inappropriatezza delle prestazioni ABA non sarà scongiurato e le speculazioni non termineranno; speculazioni alimentate anche dal business della formazione ABA approssimativa che avrebbe la pretesa di trasformare in “tecnico ABA” qualsiasi diplomato, di qualsiasi area disciplinare, che voglia cimentarsi con l'autismo”.

<https://www.corteconti.it/Download?id=5e582ede-0564-4b95-8e07-f953b2cbf897>

- Il 6 ottobre 2023 il Consiglio di Stato con sentenza 8708/23 sanciva che l'ABA rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza quindi diritto imprescindibile, su tutto il territorio nazionale, di ricevere una misura minima di trattamento basato sull'Analisi Applicata del Comportamento (ABA), quantificabile in 25 ore settimanali che devono essere assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale.
<https://www.giustizia-amministrativa.it/-/105486-102>
- L'art. 34-ter del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021 n. 69 ha riconosciuto la professione di interprete LIS e LIST
- Le “Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti” pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità il 29.10.25 raccomandano: *“Inoltre, il Panel, a tutela delle persone con autismo e delle loro famiglie, auspica iniziative istituzionali dirette a disciplinare il curriculum formativo delle professionalità abilitate all'esercizio degli interventi descritti nella presente LG...il Panel ritiene che l'intervento dovrebbe essere effettuato e coordinato da professionisti sanitari adeguatamente formati in analisi del comportamento”.*

Si propone,

in analogia con quanto previsto dall'Art. 34-ter del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e delle relative figure professionali, la seguente bozza di articolo per il riconoscimento dell'Analisi Applicata del Comportamento (ABA) e delle professioni di Analista del Comportamento, Assistente Analista del Comportamento e Tecnico del Comportamento, regolamentate secondo gli standard internazionali dell'ABAI (Association for Behavior Analysis International) e degli enti di certificazione e accreditamento internazionali di riferimento.

Articolo XX – Misure per il riconoscimento dell'Analisi Applicata del Comportamento (ABA) e delle figure professionali di Analista del Comportamento, Assistente Analista del Comportamento e Tecnico del Comportamento e la promozione dell'inclusione delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela l'utilizzo dell'Analisi Applicata del Comportamento (ABA) per il trattamento abilitativo delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico e le figure professionali di Analista del Comportamento, Assistente Analista del Comportamento e Tecnico del Comportamento, definite secondo gli standard internazionali dell'Association for Behavior Analysis International (ABAI), del Behavior Analysis Certification Board (BACB®) e del Qualified Applied Behavior Analysis Credentialing Board (QABA®), standard recepiti dal Registro Italiano dell'Italia Associated Chapter of ABAI (IACABAI).

Essendo BACB® e QABA® gli enti internazionali di riferimento, entrambi riconosciuti dal National Commission for Certifying Agencies (NCCA) degli Stati Uniti d'America.

2. La Repubblica riconosce tali figure quali professionisti specializzati nella valutazione, progettazione, implementazione e supervisione di interventi basati sull'Analisi Applicata del Comportamento (ABA) per la promozione dell'autonomia, dell'inclusione e del benessere delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della Salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di Analista del Comportamento, Assistente Analista del Comportamento e Tecnico del Comportamento, in conformità agli standard internazionali dell'ABAI e degli altri enti di riferimento citati. Sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (*Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di Analista del Comportamento, Assistente Analista del Comportamento e Tecnico del Comportamento, è prorogato al xx.xx.xx. Le predette professioni possono essere esercitate in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del xx.xx.xx, un attestato di Analista del Comportamento, Assistente Analista del Comportamento e Tecnico del Comportamento rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano, che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato e che i programmi formativi siano stati riconosciuti dal BACB, IBAO, ABAI*).
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi basati sull'Analisi Applicata del Comportamento (ABA), finalizzati all'inclusione scolastica, sociale e lavorativa delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico.
4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione sull'importanza degli interventi basati sull'Analisi Applicata del Comportamento.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali e per l'inclusione di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come incrementato annualmente con apposita legge di bilancio.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma precedente.

Note esplicative

- Le figure professionali indicate sono definite secondo lo standard internazionale ABAI e degli altri enti di riferimento citati
- La bozza segue la struttura normativa dell'art. 34-ter, adattandola alle specificità dei livelli professionali di Analista del Comportamento, Assistente Analista del Comportamento e Tecnico del Comportamento, come definiti nel registro Italiano di IACABAI e negli enti internazionali.
- È prevista la creazione di percorsi formativi universitari e specialistici, nonché la regolamentazione transitoria per gli operatori già attivi.

- IACABAI, la società scientifica italiana dell'ABA, referente di ABAI, è disponibile a cedere il proprio Registro già costituito e operante. Tale Registro è costituito sulla falsariga delle due certificazioni (BACB® e QABA®) adottate in tutto il mondo ed è stato costituito dalla società scientifica italiana proprio al fine di fornire allo Stato Italiano uno strumento operativo indipendente, tale da poter essere utilizzato in concreto, nel rispetto delle regole internazionali.
- Si promuove l'inclusione sociale delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico e la valorizzazione della competenza professionale nel campo dell'analisi comportamentale applicata.

Questa proposta intende garantire una cornice normativa chiara e adeguata, favorendo il riconoscimento dell'Analisi Applicata del Comportamento (ABA), la formazione e la professionalizzazione degli operatori ABA in Italia, in linea con le migliori pratiche internazionali e con l'obiettivo prioritario dell'inclusione e del benessere delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico.

Con atto successivo, come fatto con il **DPCM 10 gennaio 2022**
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/06/22A02141/SG>, si procederà alla:

- **Definizione della professione di:**
 - Analista del Comportamento
 - Assistente Analista del Comportamento.
 - Tecnici del Comportamento
- **Creazione di un elenco nazionale** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i professionisti abilitati.

20.11.2025

IACABAI Italy Associate Chapter of ABAI

Fabio Tosolin, Presidente

Aristide Saggino, Vice Presidente

Giampaolo Perna

Maria Gatti

APRI ODV ETS - Associazione per la ricerca sull'autismo Cimadori

Carlo Hanau, Presidente